



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 9693/2019

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

PER: GIUSEPPE BONAVIDA (C.F.: BNVGPP77E13D976E), nato a Locri (RC) il 13.05.1977 e residente a Cremona alla Via Legione Ceccopieri n. 2/G (26100), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; *PEC*: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* - Presidente della Sottocommissione d'esame n. 25 istituita presso la Regione Piemonte per il concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro- tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 1**), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 2**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per il ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 3**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per il ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (**cfr. doc. 4**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per il ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 5**) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per il ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (**cfr. doc. 6**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (**cfr. doc. 7**) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per il ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 8**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per il ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 9**);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 10**);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per il ricorrente (**cfr. doc. 11**).

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore o in ogni caso idoneo a svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita il ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l' "*Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019*".
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse del ricorrente, non dichiarato vincitore;
10. Del Verbale relativo alla prova orale sostenuta dal ricorrente, nella parte in cui veniva assegnata la votazione di 65,00/100, che determinava dunque l'esclusione dalla procedura concorsuale.
11. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
12. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
13. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
14. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
15. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
16. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
17. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
18. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;

19. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
20. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
21. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
22. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
23. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;

28. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 9693/2019:

1. Dei provvedimenti, di numero e protocollo sconosciuti, con i quali è stato disposto il mancato superamento della prova orale sostenuta dal ricorrente il giorno 28.05.2019 per il *"Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
2. della griglia di valutazione della prova orale predisposta dalla Commissione esaminatrice;
3. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ad oggi non conosciuti dal ricorrente, dei relativi contenuti nonché di tutti i criteri adottati per la attribuzione del ricorrente alla Sottocommissione per la prova orale, nonché di ogni atto presupposto o connesso;
4. della tabella di valutazione del giorno 28.05.2019, non in possesso del ricorrente, della Sottocommissione n. 25 della prova orale del concorso, nella parte in cui è stato inserito il suo nominativo;
5. del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova orale sostenuta, che ha cagionato il mancato superamento della stessa;
6. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposte le indicazioni generali nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova del corso-concorso *de quo*;
7. del Verbale n. 3 della riunione svolta in seduta plenaria il 25.01.2019, nella quale si è proceduto all'approvazione dei quesiti e delle griglie di valutazione delle prove scritte ed orali, nella parte in cui vi hanno preso parte membri versanti in situazioni di incompatibilità;

8. del Verbale, di data e protocollo sconosciuti, attestante la predisposizione delle griglie di valutazione della prova orale da parte della Commissione, come illegittimamente costituita nella seduta plenaria;
9. del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova orale (art. 12);
10. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova orale ed individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 9);
11. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
12. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al concorso in oggetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Il ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione attribuiva, all'esito della prova orale di cui all'articolo 9 del Bando, una valutazione che impediva il superamento della stessa e il conseguente inserimento tra i vincitori della procedura concorsuale in oggetto.
- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019 e poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate con motivi aggiunti dal ricorrente.
- A decorrere dal 04.08.2020 l'Amministrazione, con più atti successivi, disponeva l'ulteriore

rettifica della graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici e l'assegnazione dei singoli Dirigenti Scolastici ai ruoli regionali, attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria.

- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in palese violazione di legge in quanto ha rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, procedendo allo scorrimento di una graduatoria che avrebbe invece dovuto essere invalidata.
- Preme infatti ribadire che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il corretto espletamento della prova orale, che è stata invece sostenuta dal ricorrente in maniera discriminatoria ed in palese violazione di legge.
- I provvedimenti con i quali il Ministero ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risultano gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, il quale ingiustamente non veniva inserito nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente, *ut supra* rappresentao e difeso, ricorre con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento dello stesso tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI.

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi cardine in tema di accesso al pubblico impiego in quanto ha attribuito al ricorrente, all'esito della prova orale, una valutazione non rispondente al suo profilo professionale.

Si rammenta infatti che l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 prevede che *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b)*

mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità".

Le singole Commissioni esaminatrici hanno proceduto alla attribuzione di punteggi in maniera del tutto discrezionale, utilizzando tabelle di valutazione elaborate tra l'altro da membri incompatibili.

È necessario ribadire che, come confermato dalla pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019, alla seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte infatti non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, *"figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione".*

Alla luce di quanto già rilevato da Questo Ecc.mo TAR adito, la presenza di soggetti incompatibili con la posizione di membri della Commissione, avrebbe dovuto determinare l'annullamento della procedura in oggetto.

È evidente la violazione dell'art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, laddove è specificamente previsto che ***"I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle***

associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

La situazione di conflitto di interessi determinata dalla presenza di soggetti incompatibili deve essere rilevata dall'Ecc.mo Tribunale adito, al fine di dichiarare l'illegittimità dell'operato delle singole Sottocommissioni che hanno proceduto alla valutazione dei candidati in maniera difforme da quella normativamente prevista.

2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.

Le singole sottocommissioni, oltre ad essere composte da membri incompatibili, hanno male applicato la discrezionalità accordata dalla legge in quanto hanno sia utilizzato criteri elaborati in composizione illegittima, sia attribuito valutazioni prive di alcuna motivazione legata al mancato superamento della prova orale.

L'Amministrazione è pertanto incorsa nel cd. "difetto di istruttoria", che si concretizza in una "scorrettezza in una scelta discrezionale" che si concretizza in presenza di tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a

fini pubblici, può fruire *ex lege* di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

La Commissione esaminatrice ha esercitato l'attività discrezionale in maniera del tutto irragionevole in quanto non ha utilizzato precisi parametri al fine di fornire una valida valutazione degli aspiranti Dirigenti, né ha rispettato il tempo previsto per l'esame del candidato.

Si rappresenta infatti che, in contrasto con quanto prescritto dalla Commissione Centrale nell'Adunanza plenaria del 25.01.2019, il tempo di svolgimento della prova orale non coincideva mai con quello previsto di 50 minuti, come comprovato sia dalle modalità di proposizione dei quesiti ai singoli candidati che dalla discordanza dei dati presenti all'interno dei verbali di svolgimento delle prove.

Nella procedura concorsuale in oggetto si è pertanto assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (40-50 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

È dunque evidente che le singole Sotto-Commissioni esaminatrici si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di svolgimento della prova orale, con la conseguenza che l'esecuzione della stessa è avvenuta in palese violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza che devono governare l'attività amministrativa.

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

NEL MERITO

- **ACCOGLIERE** il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per il ricorrente.
- Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al ricorso introduttivo,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la*

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso